

---

## La riforma **Gelli-Bianco** non può applicarsi a fatti precedenti la sua entrata in vigore

*La legge c.d. **Gelli-Bianco** (n. 24/2017) contiene norme di diritto sostanziale, e non di diritto processuale (cui si possa applicare il principio tempus regit actum), sì che il diritto già acquisito al patrimonio del danneggiato nel momento di verifica dell'illecito resta insensibile alle successive variazioni normative che, in carenza di una diversa indicazione nel testo di legge, non possono disciplinare i diritti già sorti (non avendo, di regola, effetto retroattivo secondo il noto principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).*

N.d.R.: in senso contrario, si veda [Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018](#), in *La Nuova procedura Civile*, 5, 2018.

### **Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018**

*...omissis...*

E' incontestato che l'odierna attrice, nell'ottobre del 2008, si rivolse xxxxx xxx con sede legale in S., ove ricevette cure protesiche da parte della dott.xxxx

E' pacifico che dette cure - protrattesi sino a gennaio 2010 - non furono eseguite ad arte, il che rese necessari alcuni interventi odontoiatrici riparatori, con conseguenti esborsi documentati.

In questa sede si controverte solo del quantum del risarcimento.

Come emerso dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. (dott.ssa Gxxxx) - svolta con precisione, coerenza logica e rigore tecnico, sì che viene qui richiamata per relationem - le doglianze attoree colgono nel segno nei termini che ci si appresta ad illustrare.

La protesizzazione dell'arcata superiore come eseguita dalla Dr.ssa Axxè risultata, di fatto, inadeguata, e le prestazioni odontoiatriche erogate sono risultate caratterizzate da imperizia.

Il CTU, chiamato a valutare la durata della "malattia" iatrogenica, ovvero del complessivo disagio masticatorio arrecato alla paziente, ha posto come dies a quo quello del 12.05.2009, epoca di consegna del circolare superiore, individuando una durata fino all'agosto del 2012, epoca di intervento ricostruttivo da parte del Dr. C., traducibile, a fini risarcitori, quale danno biologico temporaneo parziale di mesi 39, al tasso medio del 10%, con livello di sofferenza di grado complessivamente lieve.

Il CTU ha ritenuto che la perdita degli elementi 13 e 23 costituisca danno all'integrità psicofisica della Periziata valutabile quale menomazione del 2%.

**Sostiene la convenuta Dott.ssa Rdcxcc. che la liquidazione dovrebbe avvenire applicando le tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni.**

**Tale asserto non è condivisibile, non potendo trovare applicazione alla presente fattispecie nè le disposizioni della recente L. n. 24 del 2017, nè quelle del D.L. n. 158 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 8 novembre 2012, n. 189, essendo tali norme applicabili solamente ai fatti dannosi avvenuti successivamente alla loro entrata in vigore.**

**Le norme sopra indicate sono infatti norme di diritto sostanziale, e non di diritto processuale (cui si possa applicare il principio tempus regit actum), sì che il diritto già acquisito al patrimonio del danneggiato nel momento di verifica dell'illecito resta insensibile alle successive variazioni normative che, in carenza di una diversa indicazione nel testo di legge, non possono disciplinare i diritti già sorti (non avendo, di regola, effetto retroattivo secondo il noto principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).**

**La pretesa (ma non prevista) retroattività determinerebbe conseguenze irragionevoli, posto che lo scarto temporale tra il sorgere del diritto e la definizione del quantum da risarcire non può che avere carattere di neutralità, in assenza di diversa, esplicita, previsione normativa. Del resto i giudici di legittimità, con riferimento ad una fattispecie in parte analoga, hanno statuito che nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con D.M. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l'11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056 cod. civ., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati (così Cass. civ., Sez. III, 13/05/2009, n. 11048).**

Trattasi di interpretazione imposta anche dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. sentenze del 6 ottobre 2005, Draon c. Francia e Maurice c. Francia, ricorsi 1513/03 e 11810/03).

Nel caso di specie, pertanto, devono trovare applicazione i principi di liquidazione anteriori all'entrata in vigore di tali norme, con conseguente inapplicabilità del codice delle assicurazioni in quanto "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408).

Quindi, il danno iatrogeno non patrimoniale subito dalla attrice, nel caso di specie, deve essere liquidato facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2018, applicate dal Tribunale di Milano (ex multis, Cass. 12408/2011).

E' noto che a partire da Cass. S.U. n. 26972/2008 la giurisprudenza di legittimità ha dato un nuovo assetto al sistema risarcitorio in tema di danno non patrimoniale. E' stata riaffermata, al riguardo, la sussistenza di un sistema bipolare, tale per cui si giustappongono il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Nell'elaborazione

sistematica fatta dalla Cassazione, il danno non patrimoniale integra una categoria unitaria, al cui interno le varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) assumono soltanto una valenza descrittiva, che ovviamente rileva in concreto sul piano risarcitorio.

Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 2 %, alla stregua della tabella milanese viene riconosciuto l'importo di Euro 2199,00.

Con riguardo invece all'inabilità temporanea, assumendo come riferimento l'attuale valore tabellare medio (Euro 122,5 al giorno), compete la somma seguente: Euro 14.332,50.

Come rimarcato dalla suprema Corte, le voci relative al danno 'morale soggettivo' e a quello 'esistenziale' non rimandano in verità ad autonome sottocategorie del danno non patrimoniale; si tratta piuttosto, come lucidamente ricordato dalla migliore dottrina, di espressioni linguistiche legittimamente utilizzabili solo come sintesi descrittiva dei molteplici aspetti che può assumere, in concreto, l'unitaria categoria del danno non patrimoniale (Cass. n. 4043/2013; Cass. n. 3290/2013).

Va ricordato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese è stato determinato in modo tale da ricomprendere altresì l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che ne consegue tipicamente in ordine agli aspetti relazionali.

Non appare possibile, in assenza di adeguate allegazioni in ordine alle condizioni dell'attrice nel periodo di malattia, alcuna personalizzazione.

Relativamente alla metodologia di calcolo va ricordato (con la migliore dottrina) che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento della aestimatio.

E' conseguentemente necessario operare la devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, in ragione dell'antioriorità temporale dell'evento dannoso. Va quindi chiarito che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea riconosciuta separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, e non da quello dell'evento dannoso (Cass. n. 27584/2011; Cass. n. 5680/1996).

Ne consegue pertanto che, siccome la durata dell'invalidità temporanea fu di 1170 giorni, la data di riferimento per la liquidazione è quella del 31.8.2012.

La somma dovuta, operata la devalutazione, ammonta conclusivamente a Euro 2132,88 con riguardo all'invalidità permanente e ad Euro 12.854,26 con riguardo a quella temporanea.

Vanno poi liquidati i danni materiali, che nel caso di specie riguardano le spese mediche e di assistenza sostenute in ragione dell'evento dannoso; il c.t.u. ha ritenuto congrue e giustificate quelle sostenute fino alla concorrenza di complessivi Euro 5410,00 (si rinvia all'elaborato peritale agli atti per le argomentazioni del CTU sull'esclusione di alcune voci di spesa).

La data di liquidazione viene fatta coincidere, sulla base di un criterio di ragionevole approssimazione, con quella del fatto dannoso.

Gli importi così determinati, corrispondendo a crediti risarcitori (perciò di valore), vanno quindi rivalutati alla data della liquidazione definitiva, che viene fissata nel giorno 26.1.'17. La rivalutazione si basa sull'applicazione degli indici Istat del costo della vita, che attengono alla perdita della capacità di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.). Quanto alla corresponsione degli interessi, poiché nel caso di specie l'obbligazione ha ad oggetto il risarcimento del danno (debito di valore), si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Viene quindi accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del cumulo congiunto, in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla

somma capitale via via rivalutata su base periodica (annuale), in base agli indici di svalutazione (per tutte, Cass. S.U. n. 38/2001).

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La mancata adesione della parte convenuta costituita alla proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c., alla luce dell'esito del giudizio, configura una condotta ingiustificatamente dilatoria, sanzionabile ex art. 96 c.p.c. con il pagamento, all'attrice, di un'ulteriore somma pari a Euro 2.500,00

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice Sig.xxxxxxxx fino all'ammontare della complessiva somma di Euro 20.397,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U., separatamente già liquidate, a carico dei convenuti in solido.

3) xxxxxxx in solido alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in Euro 620,95 per esborsi ed Euro 7764,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;

4) condanna A.R. al pagamento in favore dell'attrice, ex art. 96 c.p.c., della ulteriore somma di Euro 2.500,00 per le ragioni illustrate nella parte motiva.

Così deciso in Treviso, il 24 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2018.